



Città di Trevi

Provincia di Perugia

Area Amministrativa, cultura e turismo

**Capitolato speciale d'appalto
per l'individuazione, mediante procedura negoziata, del
soggetto a cui affidare in concessione la gestione tecnica e
organizzativa del Teatro comunale "Clitunno" di Trevi –
Ideazione e realizzazione del progetto, culturale 2022-2025
C.I.G . 92823949D8**



Piazza Mazzini 06039 Trevi (Pg)
C.F. e P.IVA 00429570542
Tel. 0742.3321 – Fax 0742.332237
info@comune.trevi.pg.it - www.comune.trevi.pg.it
Pec: comune.trevi@postacert.umbria.it



Art. 1 (Oggetto)

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione tecnica ed organizzativa del Teatro Comunale “Clitunno” di Trevi – Ideazione e realizzazione del progetto culturale, per tre anni a partire dal 01.12.2022 e fino al 30.11.2025, secondo le seguenti modalità:

- a) Programmazione e realizzazione della stagione teatrale annuale (con almeno 8 titoli in cartellone). Gli spettacoli proposti dovranno perseguire l’obiettivo di favorire la fruizione del Teatro quale contenitore culturale ad una ampia platea di cittadini, con una particolare attenzione al mondo giovanile. L’offerta dovrà prevedere l’inserimento di almeno 4 nomi di rilevanza nazionale in termini di notorietà ed un’alta qualità di tutti gli spettacoli. La stagione teatrale dovrà essere avviata entro e non oltre il 1° dicembre e concludersi entro il 30 giugno di ogni anno. Entro il 31 luglio il concessionario dovrà far pervenire un elenco di spettacoli da sottoporre all’esame dell’Amministrazione Comunale che delibererà in merito;
- b) Creazione di due laboratori territoriali di almeno n. 15 incontri con saggio finale:
 - ✓ laboratorio teatrale aperto alla cittadinanza;
 - ✓ laboratorio teatrale per ragazzi dai 14 ai 18 anni di età;

Creazione di laboratori per l’Istituto Comprensivo “T. Valenti” di Trevi, articolati come segue:

- ✓ n. 15 incontri da concordare con il Dirigente scolastico;
- c) Stagione “Teatro Ragazzi” con almeno n. 6 spettacoli riservati all’Istituto Comprensivo “T. Valenti” di Trevi, di cui n. 3 domenicali per le famiglie;
 - d) Iniziative organizzate o coorganizzate dall’Amministrazione Comunale di Trevi, per almeno n. 30 aperture annuali gratuite per lo svolgimento delle quali il concessionario dovrà fornire assistenza ed il proprio supporto tecnico organizzativo;
 - e) Utilizzo della struttura da parte dell’Istituto Comprensivo “T. Valenti” di Trevi in occasione di eventuali saggi, o altre iniziative per n. 10 aperture gratuite per lo svolgimento delle quali il concessionario dovrà fornire assistenza ed il proprio supporto tecnico organizzativo;
 - f) Oltre le 40 aperture gratuite di cui ai precedenti punti d) ed e) il concessionario applicherà le tariffe agevolate nella misura di Euro 216,91 I.V.A. inclusa al giorno senza riscaldamento ed Euro 278,88 I.V.A. inclusa al giorno con riscaldamento così come stabilito dalla Giunta Comunale con proprio atto;
 - g) Messa a disposizione della struttura per spettacoli organizzati dal Comune previsti all’aperto, ma che, a causa di maltempo, dovranno svolgersi in luogo chiuso;

- h) Messa a disposizione della struttura per spettacoli organizzati da compagnie teatrali locali di comprovata esperienza e con presenza di almeno 15 anni sul territorio comunale dietro un corrispettivo forfettario di Euro 200,00 per ogni singola rappresentazione;
- i) Qualora sprovvisto provvedere alla formazione ed assunzione a tempo determinato di almeno 2 (due) unità e per un minimo di gg. 90 (novanta) lavorativi a proprio carico per assicurare i seguenti servizi:
- ✓ Custode/elettricista/macchinista/addetto alle pulizie del Teatro;
 - ✓ Addetto alla biglietteria/alla sala/al bar/al guardaroba;
- j) Attività di segreteria e direzione artistica degli eventi, informazione e comunicazione delle attività, stampa materiale pubblicitario, gestione di un sito internet del Teatro, gestione social network, gestione contatti e documentazione dei soggetti ospitati, pagamento degli artisti, diritti SIAE e quanto altro necessario al regolare svolgimento delle attività;
- k) Proiezione in DVD per scuole ed associazioni;
- l) Servizio di biglietteria e tutti i servizi tecnici (palco, palcoscenico, servizi di sala, guardaroba, botteghino ed ogni altra figura tecnica che si rendesse obbligatoria per legge, etc. ...) necessari per il corretto svolgimento degli spettacoli, nonché la richiesta e il pagamento del servizio di vigilanza antincendio e presenza in servizio delle squadre di pronto soccorso;
- m) La manutenzione ordinaria e pulizia dell'immobile, la voltura di tutti i contratti riguardanti le utenze a rete (energia elettrica – acqua – telefono e riscaldamento) e la responsabilità in materia di sicurezza;
- n) Nelle giornate libere dalla programmazione di cui sopra la Società aggiudicataria potrà ospitare attività varie di gruppi teatrali, associazioni, circoli culturali, istituzioni scolastiche che ne facciano la richiesta, applicando, per la concessione, le tariffe approvate dal vigente regolamento ovvero di Euro 361,52 oltre ad I.V.A. come per legge senza riscaldamento e di Euro 464,81 oltre ad I.V.A. come per legge con riscaldamento;
- o) Il gestore deve garantire lo svolgimento di visite guidate all'interno della struttura istituendo un apposito registro di prenotazione in collaborazione con il gestore del servizio museale e turistico del Comune di Trevi o altre associazioni ed operatori economici presenti sul territorio;

Al termine del periodo sopradetto l'Amministrazione comunale può affidare al concessionario che si dichiara disponibile, i servizi oggetto del presente bando, per un periodo non superiore a quello stabilito dalla presente concessione alle stesse condizioni.

Il concessionario si impegna inoltre ad aderire alla eventuale richiesta di proroga avanzata dall'Amministrazione comunale per motivate esigenze legate alla procedura di espletamento della gara da esperire al termine de periodo contrattuale, alle condizioni contenute in questo bando.

Art. 2 (Disciplina applicabile alla concessione)

I rapporti tra le parti relativi ai servizi oggetto della concessione sono regolati dalle norme e dalle specifiche contenute nei seguenti documenti:

- Il presente capitolato speciale;
- Il bando;
- Le eventuali condizioni riportate nel contratto;
- Gli elementi dell'offerta presentata in gara;
- L'art. 30 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) e le altre norme del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) applicabili in quanto espressamente richiamate in questo Capitolato;
- Il Codice civile e le altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dai punti precedenti.

Le norme presenti in questo Capitolato sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere obbligatorio contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente.

Art. 3 (Condizioni generali del servizio)

Il concessionario, qualora ne fosse sprovvisto, deve provvedere all'apertura di una nuova sede amministrativa nel territorio regionale, dove eleggere il proprio domicilio e presso la quale saranno comunicati e notificati tutti gli atti e/o avvisi di qualunque natura potessero occorrere.

I servizi oggetto del presente Capitolato devono essere gestiti a proprio rischio e con autonoma organizzazione.

Il concessionario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente Capitolato, nonché di quanto da lui stesso indicato nell'offerta presentata in sede di gara.

Tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività oggetto del contratto sono a carico del concessionario e sono remunerati con gli introiti derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto del contratto, e il contributo erogato dall'Amministrazione comunale proprietaria. Il concessionario si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Il concessionario, durante la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato, è responsabile della salute e dell'incolumità psicofisica dei propri dipendenti, dei collaboratori, degli aiutanti, degli utenti e di terzi coinvolti nel servizio, nonché dei rischi d'infortunio o inquinamento, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e delle altre normative di settore e di quelle previste in materia di antincendio.

In particolare il concessionario è obbligato ad applicare in favore dei propri dipendenti il Contratto collettivo nazionale di lavoro, con le eventuali integrazioni locali per il settore e la categoria di appartenenza (imprese esercenti servizi integrati, multiservizi), e in ogni caso la disciplina

contrattuale e retributiva prevista dalle norme di legge e dagli eventuali accordi integrativi in vigore nella provincia di Perugia. Il concessionario si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale di Trevi di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali; in particolare il concessionario si impegna a mantenere i requisiti richiesti al momento della stipula del contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso; in caso contrario, il concessionario si impegna a darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale, che può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, come previsto al successivo art. 14.

Il concessionario si impegna espressamente a tenere indenne l'Amministrazione comunale da ogni eventuale responsabilità od onere per i rischi di cui ai commi precedenti.

Il concessionario è direttamente responsabile verso i terzi per conseguenze o pretese derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della concessione e si impegna a tenere sempre e comunque indenne il Comune da ogni azione o pretesa legale relativamente a tali attività.

Il personale addetto esegue i servizi sotto la direzione e la responsabilità del concessionario, esonerando il Comune di Trevi, da qualsiasi responsabilità e obbligo nei confronti del personale stesso.

Il concessionario assume la responsabilità della gestione tecnica della struttura comunale di cui ha la custodia e la detenzione per la produzione dei servizi in concessione, compresi gli allestimenti, impianti, macchinari, arredi e attrezzature contenuti nella struttura affidata per i servizi in concessione.

Il concessionario è responsabile di eventuali manomissioni, furti o danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo causati da propri dipendenti collaboratori, utenti, terzi o chiunque altro, a persone o a cose, compresa la struttura comunale affidata, i relativi allestimenti, impianti, strumenti, macchinari, arredi e attrezzature contenuti nella struttura affidata per i servizi in concessione anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati; in caso di accertata responsabilità l'Amministrazione comunale può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, come previsto al successivo art. 15.

Il concessionario è direttamente ed unicamente responsabile per qualsiasi tipo di danno a persone e cose che possono derivare dall'esercizio delle attività concesse, anche se causati dall'operato dei propri dipendenti o del personale volontario utilizzato. Tale assunzione di responsabilità sarà espressamente prevista dal contratto di concessione da stipulare con il soggetto aggiudicatario.

Il concessionario, al fine di tenere indenne l'Amministrazione comunale dei danni indicati al comma precedente, dovrà stipulare le seguenti polizze con contenuti prescritti dal D.Lgs. 50/2016:

- a) responsabilità civile terzi – RCT – compresi quali terzi il Comune di Trevi e gli utenti per un massimale di Euro 3.000.000,00;
- b) responsabilità civile obbligatoria prestatori di lavoro – RCO – per l'attività in oggetto, per un massimale di Euro 1.500.000,00 con primaria compagnia di assicurazioni, che sarà acquisita a corredo del contratto di servizio che sarà stipulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva. La polizza dovrà contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti dell'amministrazione comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio.

Il concessionario si impegna ad inviare copia delle suddette polizze cinque giorni prima della data fissata per la stipula del contratto.

Prima dell'inizio delle attività affidate, il concessionario consegna all'Amministrazione comunale una copia conforme delle polizze assicurative sopracitate; i servizi in concessione non possono

essere avviati prima della consegna e della verifica della correttezza, a cura degli uffici comunali competenti, delle polizze assicurative sopracitate.

La copertura assicurativa sopra detta deve essere mantenuta per tutta la durata della concessione. Eventuali variazioni delle polizze devono essere preventivamente autorizzate dal Comune di Trevi. Per le strutture affidate al concessionario è attiva la copertura assicurativa incendio e responsabilità civile stipulata dall'Amministrazione comunale proprietaria.

Il concessionario deve richiedere ai terzi utilizzatori eventuali ulteriori proprie polizze assicurative per i rischi che non fossero coperti dalle polizze sopra citate.

Il concessionario è tenuto ad acquisire, sotto la propria responsabilità e a propria cura e spese, tutte le prescritte licenze, autorizzazioni e titoli amministrativi, comunque denominati, che legittimano l'esercizio delle attività in concessione e l'utilizzo delle strutture. L'utilizzazione da parte di terzi rimane comunque, sempre vincolata ad una preventiva autorizzazione da parte dell'Ente proprietario.

L'Amministrazione comunale proprietaria si riserva il diritto di controllare in qualunque momento l'integrità e la sicurezza delle strutture e dei loro contenuti con sopralluoghi di propri incaricati.

Il concessionario deve mantenere in perfette condizioni l'uso degli allestimenti, gli impianti, gli strumenti, i macchinari, gli arredi e le attrezzature di proprietà comunale.

Il concessionario si impegna a trasferire al Comune eventuali arredi, le attrezzature e ogni altra addizione o miglioria acquistata o realizzata dallo stesso nel corso del periodo contrattuale senza alcun onere a carico de Comune proprietario.

Resta inteso che eventuali migliorie, che comportino interventi sulla struttura oltre a dover essere preventivamente autorizzate dal Comune proprietario debbano essere mantenute senza oneri a carico dell'Ente e quindi si considerano acquisiti al patrimonio del Comune proprietario salvo che quest'ultimo non decida che debbano essere rimossi a carico del concessionario, atteso che trattasi di scelte operate dal concessionario.

Art. 4 (Obblighi dell'Amministrazione comunale)

Il Comune fornisce gli strumenti operativi necessari per consentire al concessionario di svolgere correttamente i servizi descritti in questo Capitolato. A tal proposito prima dell'inizio della presente concessione, dovrà essere compilato un verbale, sottoscritto da ambo le parti, con l'indicazione

della strumentazione presente nel sito concesso; eventuali ulteriori strumenti indispensabili per il servizio che non fossero disponibili devono essere messi a disposizione dal soggetto concessionario. I servizi oggetti di concessione sono offerti in locali e strutture dell'Amministrazione comunale, che assicura, a propria cura e spese, la disponibilità degli allestimenti, degli impianti, degli strumenti, dei macchinari, degli arredi e delle attrezzature contenute nella struttura affidata per i servizi in concessione, la conformità degli stessi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro, al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e alle altre eventuali normative di settore nonché la straordinaria manutenzione.

L'Amministrazione comunale proprietaria, attraverso gli uffici competenti, garantisce il corretto funzionamento degli impianti a rete (ove presenti) nei siti oggetto del presente Capitolato, per la parte che rientra nella straordinaria manutenzione.

Gli interessati alla concessione dovranno effettuare un sopralluogo della struttura per verificare la dotazione a disposizione e quella che deve essere messa a disposizione del soggetto concessionario.

L'appuntamento per il sopralluogo, potrà essere fissato telefonando al Servizio Cultura del Comune di Trevi in orario d'ufficio allo 0742 332221 o 0742 332208.

Art. 5 (Obblighi e responsabilità del concessionario)

Sono a carico del concessionario:

- tutte le spese relative ad imposte o tasse connesse all'esercizio oggetto del contratto;
- tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, conseguenti la gara e la stipula del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione nonché quelle relative al deposito della cauzione;
- tutte le spese indicate all'art. 1 punto i).

Art. 6 (Requisiti, Qualificazione e gestione del personale)

Il concessionario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 comma 1 punti a) b) c).

Il concessionario può avvalersi della dichiarazione sostitutiva per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.

Relativamente all'art. 83 comma 1 punto a):

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. per attività attinenti a quelli oggetto della procedura di gara;
2. (solo per le cooperative o consorzi di cooperative) iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e per gli altri organismi giuridici iscrizione agli albi e registri previsti dalla vigente normativa;
3. assenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50 de 2016. Nell'ipotesi di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50 del 2016 le presenti dichiarazioni vanno rese da tutti i soggetti obbligati;
4. Possesso del requisito di impresa di produzione e/o di Centro di produzione teatrale;

In relazione all'art. 83 comma 1 punto b):

Presentazione di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito, attestanti che gli stessi intrattengono rapporti economici stabili con l'impresa, che questa ha un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico.

In relazione all'art. 83 comma 1 lett. c):

Aver reso senza demerito, per soggetti pubblici o privati, nel triennio 2014, 2015 e 2016, servizi nel settore di attività oggetto della presente concessione, di valore complessivamente pari ad almeno Euro 270.000,00 I.V.A. esclusa, con chiara indicazione del committente, tipologia del servizio e ammontare del fatturato. In caso di Raggruppamenti temporanei d'impresa, tale requisito deve essere comunque posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

La stazione appaltante in applicazione dell'art. 86 del Codice si riserva di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti a conferma delle dichiarazioni rilasciate. Conseguentemente, è fatto specifico obbligo ai concorrenti di presentare il codice PASS.OE tra la documentazione amministrativa di ammissione.

Per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto deve essere impiegato personale con idonea qualificazione professionale per la gestione di strutture teatrali.

Il concessionario, dovrà garantire, in relazione ai costi della manodopera del personale impiegato nel servizio, il rispetto di quanto all'art. 23 comma 16 del codice.

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire la continuità del servizio, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi vigenti che regolamentano il cambio di gestione. A tal fine l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione del personale in forza al gestore uscente.

L'aggiudicatario, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella propria organizzazione, è tenuto in via prioritaria ad assumere il personale dipendente – che ne faccia richiesta- che si trovava già in servizio presso l'appaltatore uscente. Resta impregiudicata la facoltà dell'aggiudicatario di valutare l'assunzione di unità che, per quantità e qualifica, siano armonizzabili con la propria struttura operativa in funzione dell'organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per lo svolgimento del servizio.

Il personale dovrà mantenere un contegno decoroso e corretto nei confronti dell'utenza. In caso contrario e comunque per la mancanza di uno dei requisiti indicati nel presente bando l'Ente appaltante ne potrà chiedere al concessionario la sostituzione.

E' previsto anche il richiamo del personale su richiesta motivata dell'Ente appaltante.

Il personale dovrà essere di età non inferiore ai 18 (diciotto) anni e dovrà parlare correttamente la lingua italiana.

Il personale in generale deve indossare un vestiario adeguato e consono all'ambiente ed in particolare il personale di sala deve obbligatoriamente indossare una uniforme, fornita dal concessionario, consistente in:

- completo composto da giacca e pantaloni di colore nero, camicia bianca, cravatta o *papillon* nero e scarpe nere per gli uomini;
- completo composto da giacca e gonna o pantaloni di colore nero, camicia bianca, foulard nero e scarpe nere con tacco per le donne.

Il personale dovrà essere, inoltre, munito di *badge* contenente la foto, il nome e cognome dell'operatore ed il logo con la ragione sociale del concessionario.

Il concessionario dovrà comunicare le generalità del personale impiegato, le posizioni assicurative con la contestuale trasmissione dei DM 10 e delle posizioni INAIL, il piano di intervento attuato ed una relazione sullo stesso.

Le sostituzioni del personale dovranno essere comunicate almeno il giorno precedente la sostituzione o in caso di forza maggiore il giorno stesso.

Non è consentita per nessun motivo la sospensione del servizio, a pena di rescissione del contratto, salvo casi previsti espressamente nel presente Capitolato e da norme vigenti di legge.

Nel caso il concessionario intenda avvalersi di volontari e o di operatori del Servizio Civile, per integrare il servizio e renderlo più rispondente ai bisogni degli utenti, dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente appaltante, fermo restando il rispetto delle norme vigenti sulle organizzazioni di volontariato ed il fatto che le prestazioni di servizio previste dal presente Capitolato dovranno comunque essere assicurate da personale dipendente o da soci lavoratori o da personale reclutato in altre forme previste da leggi vigenti.

Anche dei volontari o stagisti nel caso essi non operino in maniera ritenuta idonea, l'ente appaltante potrà richiedere l'allontanamento o la sostituzione senza che il concessionario possa avanzare riserva di sorta.

Tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali relativi al proprio personale sono a carico del concessionario per cui l'Ente appaltante è sollevato da ogni responsabilità anche in deroga all'art. 1675 del Codice civile.

Sono altresì a carico del concessionario gli obblighi relativi al rispetto delle leggi in materia di lavoro in quanto applicabili al personale, che opererà per conto del concessionario stesso.

Per i dipendenti il concessionario si obbliga al rispetto del CCNL, sollevando l'Ente appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità. Sono altresì a carico del concessionario tutti gli obblighi derivanti dal rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e da altre leggi inerenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

Art. 7 (Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione)

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico professionale ed economico-finanziario verrà effettuata, ai sensi di quanto stabilito dal Codice e dal DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. dalla Stazione Appaltante.

Art. 8 (Durata della concessione)

I servizi sono avviati dal concessionario dal 01.12.2018. La conclusione della concessione è fissata al 30.11.2021.

Al termine del periodo sopradetto l'Amministrazione comunale può affidare al concessionario che si dichiara disponibile, i servizi oggetto del presente Capitolato, per un periodo non superiore alla durata della presente concessione, alle stesse condizioni di cui al presente Capitolato.

Il concessionario si impegna inoltre ad aderire alla eventuale richiesta di proroga avanzata dall'Amministrazione comunale per motivate esigenze legate alle procedure di espletamento della gara da esperire al termine del periodo contrattuale, alle condizioni contenute in questo Capitolato.

Art. 9 (Criteri di aggiudicazione)

I servizi di cui al presente Capitolato sono affidati in concessione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi sulla base dei seguenti elementi e fattori ponderali:

1. Progetti realizzati in collaborazione o su incarico di Enti pubblici del territorio regionale ed in collaborazione con il Teatri Stabili Italiani (fattore ponderale fino a 30 punti);
2. Caratteristiche qualitative del progetto di gestione del Teatro Clitunno (fattore ponderale fino a 60 punti);
3. Percentuale in ribasso sul contributo integrativo del Comune di Trevi rispetto a quello posto a base di gara (fattore ponderale fino a 10 punti).

9.0 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI.

Per gli elementi della proposta qualitativa, si procederà attraverso l'attribuzione dei coefficienti variabili tra 0 e 1, assegnati da parte dei componenti della Commissione giudicatrice, secondo le modalità di cui all'Allegato "P" al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (punto II, lettera a), numero 4) che viene richiamato dal Capitolato d'oneri ai soli fini della scelta ed esplicitazione delle regole che verranno seguite nell'attribuzione dei punteggi per la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in virtù della generale facoltà di autovincolo riconosciuta alle stazioni appaltanti ai fini della determinazione delle regole di gara. Si sottolinea, a tal proposito, che sono ancora in corso le attività relative alla consultazione pubblica attivata da ANAC in relazione alle Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

L'attribuzione dei punteggi avverrà, in particolare, sulla base dei criteri motivazionali, di seguito indicati:

Giudizio	Coefficiente:
Ottimo	1,00
Molto buono	0,90
Buono	0,80
Discreto	0,70
Sufficiente	0,60
Insufficiente	0,50
Scarso	0,40
Limitato	0,30
Molto Limitato	0,20
Appena trattato	0,10
Non valutabile	0,00

In cui:

Ottimo: la valutazione sarà Ottimo nel caso vi sia assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate, massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione di soluzioni; notevole grado di personalizzazione del servizio, In conclusione, molto superiore agli standard richiesti.

Molto Buono: la valutazione sarà Molto Buono nel caso vi sia una evidente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; evidente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; evidente concretezza e

innovazione di soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, superiore agli standard richiesti.

Buono: la valutazione sarà Buono nel caso vi sia una rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, completamente in linea con gli standard richiesti.

Discreto: la valutazione sarà Discreto nel caso vi sia discreta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione, fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate, sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; discreto grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, abbastanza in linea con gli standard richiesti.

Sufficiente: la valutazione sarà Sufficiente nel caso vi sia sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; sufficiente fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; sufficiente concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, quasi in linea con gli standard richiesti.

Insufficiente: la valutazione sarà Insufficiente nel caso in cui vi sia poca rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; lieve carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; lieve carenza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, poco inferiore agli standard richiesti.

Scarso: la valutazione sarà Scarso nel caso in cui vi sia scarsa rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; carenza di concretezza delle soluzioni; scarso grado di personalizzazione del servizio. In conclusione inferiore agli standard richiesti.

Limitato: la valutazione sarà Limitato nel caso in cui vi sia minima rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; grave carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; grave carenza di concretezza delle soluzioni; limitato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, molto inferiore agli standard richiesti.

Molto Limitato: la valutazione sarà Molto Limitato nel caso in cui vi sia esigua rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; gravissima carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; gravissima carenza di concretezza delle soluzioni; esiguo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, decisamente inferiore agli standard richiesti.

Appena trattato: la valutazione sarà Appena Trattato nel caso in cui non vi sia rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; assoluta carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; assoluta carenza di concretezza delle soluzioni; nessun grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, assolutamente non confacente rispetto agli standard richiesti.

Non valutabile: la valutazione sarà Non Valutabile nel caso in cui l'elemento sia stato solamente accennato, senza essere trattato.

Il punteggio per ciascun criterio sarà ottenuto moltiplicando i coefficienti definitivi per il valore massimo attribuibile al criterio.

Il contratto verrà aggiudicato all'impresa che, sommando i punteggi parziali relativi al prezzo ed alla proposta qualitativa, avrà ottenuto il punteggio maggiore nella graduatoria formulata dall'apposita Commissione di aggiudicazione che verrà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.

1) Progetto realizzato in collaborazione o su incarico di Enti pubblici del territorio regionale ed in collaborazione con i Teatri Stabili Italiani	max punti 30
2) Progetto di gestione e qualificazione	max punti 60
3) Prezzo	max punti 10

9.1 Progetto realizzato in collaborazione o su incarico di Enti pubblici del territorio regionale ed in collaborazione con i Teatri Stabili Italiani.

La Commissione valuterà il contenuto dei progetti presentati assegnando il maggior punteggio in relazione al numero di progetti realizzati e alle peculiarità degli stessi assegnando sino ad un massimo di **30 punti**;

9.2. Progetto di gestione e qualificazione.

La Commissione valuterà il contenuto del progetto presentato tenendo conto delle iniziative proposte finalizzate ad avvicinare lo strumento culturale del teatro alla città, assegnando sino ad un massimo di **60 punti** mediante l'utilizzo di criteri e sottocriteri di valutazione di seguito indicati:

Valutazione della Stagione Teatrale

Punteggio massimo

9.2.01	Numero di spettacoli eccedenti quanto stabilito da Capitolato	8 punti
9.2.02	Qualità degli spettacoli proposti e valore dell'artista e della compagnia. E' necessario corredare l'offerta con i relativi curricula	6 punti
9.2.03	Diversificazione della proposta extrastagione tra prosa, musica, danza, cabaret etc....	4 punti

Valorizzazione di un progetto rivolto alla valorizzazione del Teatro Sociale**Punteggio massimo**

9.2.04	Progetti ed iniziative che permettano di mantenere vivo e partecipato il teatro cittadino	5 punti
9.2.05	Progetti e proposte in sinergia con associazioni locali	4 punti
9.2.06	Curriculum del direttore artistico/organizzativo	10 punti
9.2.07	Piano di informazione all'utenza che indichi chiaramente i materiali di comunicazione e i supporti che verranno utilizzati	3 punti
9.2.08	La predisposizione di indagini sul gradimento del pubblico	2 punti
9.2.09	L'attivazione di un profilo su un social network	3 punti

Valutazione del progetto rivolto alle Scuole**Punteggio massimo**

9.2.10	Numero di spettacoli per ogni ordine e grado di scuole eccedenti quanto stabilito da Capitolato	3 punti
9.2.11	Valore educativo della programmazione e qualità degli spettacoli	3 punti
9.2.12	Promozioni proposte per incentivare l'avvicinamento dei giovani al teatro	2 punti

Valutazione della Stagione Teatrale**Punteggio massimo**

9.2.13	Qualità degli spettacoli rivolti alle famiglie	5 punti
9.2.14	Agevolazioni economiche volte a favorirne la partecipazione (Biglietti scontati, ingressi gratuiti in particolari circostanze es: Giorno della Memoria, Festa della Donna etc.)	2 punti

9.3 Prezzo.

Il ribasso percentuale dovrà essere espresso sull'importo totale del contributo di Euro 135.000,00 stabilito per il periodo cui sono riferiti i servizi oggetto del presente bando.

Offerta percentuale in diminuzione sul contributo integrativo del Comune di Trevi rispetto a quello posto di gara (fattore ponderale fino a **10 punti**)

- Ribasso maggiore 10 punti
- Nessun ribasso 0 punti
- Alle offerte economiche sarà attribuito un massimo di 10 punti che saranno assegnati sulla base della seguente formula matematica:

$$X = \frac{P_i \times C}{P_o}$$

dove

- X = punteggio da attribuire alla ditta
- Pi= ribassoiesimo
- C = punteggio massimo
- Po= ribasso massimo

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate.

In caso di decadenza o rinuncia del primo classificato, l'Amministrazione si riserva di affidare l'incarico oggetto di appalto al secondo classificato in graduatoria e così di seguito ai sensi dell'art. 110, del D.Lgs. N. 50/2016, purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso.

L'Amministrazione si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, di non pervenire ad aggiudicazione alcuna.

Art. 10 (Offerte anormalmente basse)

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, che devono essere corredate, fin dalla prima presentazione, delle giustificazioni di cui al medesimo articolo.

Art. 11 (Condizioni economiche)

a) Contributo

Il Comune di Trevi riconosce all'affidatario un contributo, il quale andrà ad integrare i proventi maturati dall'affidatario nello svolgimento delle proprie attività.

Il contributo per la gestione tecnica ed organizzativa della struttura e per la ideazione e realizzazione del progetto culturale è pari ad Euro 45.000,00 annui.

Al concessionario verrà liquidato il contributo con le seguenti modalità:

- 1^ tranche Euro 15.000,00 entro il 30 novembre;
- 2^ tranche Euro 30.000,00 entro il 30 giugno;

dietro presentazione di regolare rendicontazione.

Il contributo verrà liquidato, di norma, entro 30 giorni dalla data di scadenza. Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 79/97, non è prevista, per la presente concessione, la corresponsione di alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

Il contributo s'intenderà comprensivo di ogni onere occorrente per l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato, ivi inclusi gli emolumenti al personale, gli oneri assicurativi e previdenziali antinfortunistici, i costi di gestione, materiali di consumo, vestiario, mezzi, attrezzi e strumenti

necessari, ed ogni altro onere e responsabilità di qualsiasi tipo e natura, compresa, in particolare, la sostituzione del personale assente per congedo ordinario e/o straordinario.

Il contributo è fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto.

La mancata copertura dei costi sostenuti dal concessionario per la gestione del servizio viene considerata a tutti gli effetti di legge quale "rischio d'impresa" e nessun indennizzo può essere accordato dall'Amministrazione comunale proprietaria.

L'accertamento del mancato rispetto degli obblighi retributivi, contributivi e tributari, comporta la sospensione del contributo dovuto fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per la ritardata liquidazione; in caso di mancata regolarizzazione è facoltà dell'Amministrazione comunale procedere alla risoluzione del contratto.

c) Ricavi della gestione dei servizi

Al concessionario spetta la totalità dei ricavi derivanti dalla gestione della struttura e dall'esercizio dei servizi prestati oggetto della presente concessione, indicati in dettaglio al precedente art.1.

E' fatto comunque obbligo al concessionario di trasmettere all'Amministrazione comunale un rendiconto annuale a fine stagione contenente il consuntivo comprensivo del numero dei fruitori dei servizi effettuati ed i relativi ricavi.

Anche al di fuori della scadenza programmata, l'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere l'esibizione e/o la consegna dei dati sopraindicati.

Il concessionario è responsabile della correttezza e completezza dei dati nonché della loro corrispondenza con la relativa documentazione fiscale.

Art. 12 (Obblighi del fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

Nel caso in cui per il servizio indicato all'art. 1, lettera i) "*Manutenzione ordinaria e pulizia dell'immobile*" il concessionario dovesse provvedere esternalizzando il servizio medesimo ad impresa specializzata, lo stesso si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Perugia, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/10 e ss.mm.ii..

Ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n. 136/10 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente rapporto, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 13 (Deposito cauzionale)

Deposito Cauzionale Definitivo:

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve costituire cauzione definitiva nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e con i contenuti prescritti al comma 4 dello stesso articolo pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penali eventualmente comminate.

Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata contrattuale ed è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali del concessionario.

Art. 14 (Rapporti tra Amministrazione comunale e concessionario)

La direzione dei servizi affidati in concessione con il presente Capitolato e la relativa responsabilità delle attività svolte presso la relativa struttura, è affidata dal concessionario a un Responsabile dei servizi posti in concessione.

L'individuazione e la nomina del Responsabile dei servizi è sottoposta alla preventiva accettazione dell'Amministrazione comunale.

Il Responsabile dei servizi è la persona abilitata dal concessionario a gestire il rapporto con l'Amministrazione comunale.

Il Responsabile dei servizi deve osservare e far osservare tutte le direttive impartite dall'Amministrazione comunale e garantire la propria disponibilità e presenza ad ogni richiesta della stessa.

Qualora il soggetto individuato quale Responsabile dei servizi non dovesse far più parte dell'azienda concessionaria, il concessionario deve prontamente provvedere a nominare un sostituto, dandone comunicazione all'Amministrazione comunale.

La mancata sostituzione del Responsabile dei servizi con altro di analoga qualificazione ed esperienza entro 3 (tre) mesi costituisce clausola risolutiva espressa del contratto.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di approvare i cartelloni delle stagioni teatrali e le proposte delle varie attività inerenti la gestione e la valorizzazione del Teatro quale luogo di promozione culturale, operando attraverso il Responsabile del Servizio Cultura del Comune di Trevi.

Art. 15 (Vigilanza sulla gestione e controlli di qualità)

Il concessionario gestisce i servizi di cui al presente Capitolato nell'interesse dell'Amministrazione comunale, anche a tutela della propria immagine, la puntuale verifica dell'adempimento delle prestazioni e della corretta conduzione dei servizi e delle attività connesse che potrà rivolgere direttamente le proprie contestazioni al concessionario.

Il Comune verifica che i servizi vengano svolti con la massima diligenza e attenzione e procede a una attenta e costante valutazione della idoneità e professionalità degli addetti ai servizi intervenendo a formalizzare ogni contestazione che ai fini del presente Capitolato determini inadempimento utile alla risoluzione del contratto.

Le operazioni di controllo di natura tecnico-amministrativa verranno effettuate da personale dell'Amministrazione comunale appositamente designato dal Responsabile dell'Area competente e dal Responsabile del Servizio Cultura che ha libero accesso alle strutture in cui viene svolto il servizio.

Il concessionario si impegna inoltre a collaborare con l'Amministrazione comunale nello svolgimento delle rilevazioni di gradimento del servizio da parte dei visitatori, predisponendo modelli di questionari di gradimento e curandone la distribuzione e la raccolta nonché predisponendo i relativi report, da inoltrare periodicamente all'Amministrazione comunale.

Art. 16 (Inadempimento)

Nel caso di inosservanza e/o inadempienza del concessionario agli obblighi e/o condizioni del presente Capitolato, il Comune inoltrerà al concessionario diffida ad adempiere entro il termine di

24 (ventiquattro) ore, e/o contestazione di addebiti con termine a contro dedurre di almeno 15 giorni (quindici).

Trascorso inutilmente detto termine, il Comune potrà, a seconda della gravità della suddetta inadempienza:

- applicare una sanzione a titolo di penalità;
- avviare la procedura di revoca e/o recesso del contratto.

Qualora il concessionario, nel corso del contratto risulti non in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori, il pagamento del contributo sarà subordinato alla regolarizzazione del debito in questione comprensivo degli accessori.

Nei casi di inadempienza, da parte del concessionario, agli obblighi retributivi nonché a quelli relativi al trattamento giuridico del personale, il Comune, previa comunicazione al concessionario attiverà l'intervento sostitutivo ex art. 31, comma 8 – bis, Decreto Legge 69/2013 (Decreto fare) convertito dalla legge 98/2013 – Obbligo del DURC ai sensi dei commi 8-quater e quinquies.

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile le seguenti fattispecie:

- cessione del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato da altre aziende, nel caso di cessione di azienda e di ramo di azienda e negli altri casi in cui il concessionario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perde la propria identità giuridica;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;
- ritardo nell'inizio della gestione del servizio;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- impiego di personale non dipendente dal concessionario;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;

- interruzione non motivata del servizio;
- applicazione di 3 (tre) penali per una stessa delle violazioni previste dal presente articolo;
- ulteriore inadempienza del concessionario dopo la comminazione di 6 (sei) penali complessive;
- 2 (due) violazioni riguardo la mancata sostituzione di personale ritenuto non idoneo;
- cambiamenti sostanziali e/o significative variazioni dei servizi prestati rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione della amministrazione comunale in forma di lettera raccomandata o pec.

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'Amministrazione comunale di risarcimento per i danni subiti.

In caso di risoluzione del contratto il Comune affiderà il servizio a terzi per il periodo di tempo occorrente per procedere a nuovo affidamento del servizio, attribuendone i maggiori costi rispetto al contributo stabilito nel contratto, al concessionario oppure potrà scegliere di far proseguire il servizio fino al periodo di 2 (due) mesi dall'avviso di risoluzione alle stesse condizioni.

Art. 17 (Penalità)

Il concessionario nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti i servizi stessi.

Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato l'Amministrazione comunale si riserva di applicare le seguenti sanzioni:

- ❖ Euro 150,00 per mancata sostituzione dell'operatore assente dal servizio per malattia, ferie o altra causa;
- ❖ da Euro 100,00 a Euro 520,00 per ritardo nell'adempimento della prestazione;
- ❖ Euro 500,00 per ogni mese o frazione di mese di permanenza in servizio dell'operatore di cui è stata richiesta la sostituzione da parte del Responsabile di Area del Comune di Trevi ai sensi dell'art. 20 (facoltà di controllo);
- ❖ da Euro 100,00 a Euro 520,00 secondo la gravità a seguito di comportamento scorretto e/o sconveniente nei confronti degli utenti.
- ❖ da Euro 100,00 ad Euro 200,00 nei casi in cui gli operatori non rispettino l'obbligo di indossare l'uniforme ed il *badge*.

Competente alla irrogazione della sanzione pecuniaria è il Responsabile dell'Area Amministrativa, cultura e turismo, previa comunicazione scritta.

Art. 18 (Applicazione penalità)

Il pagamento della penale avverrà applicando la detrazione dell'importo risultante dal contributo dovuto al concessionario. Comunque il Comune si potrà rivalere sulla cauzione prestata.

E' comunque fatta salva la possibilità da parte del concessionario di richiedere, con raccomandata A.R. o pec, contestualmente alle contro deduzioni da far pervenire al Comune entro giorni 15 (quindici) dall'avvenuta contestazione, un contraddittorio tra le parti, in presenza del Responsabile del Servizio Cultura e del Responsabile del servizio preposto dal concessionario. Di tale contraddittorio si redigerà opportuno verbale.

Art. 19 (Effetti della risoluzione contrattuale)

Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestato per:

- far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento da impedire l'interruzione del servizio;
- coprire le spese di indizione di una nuova gara di appalto per il nuovo affidamento del servizio;
- soddisfarsi per il pagamento delle penalità contestate e non versate dal concessionario.

Art. 20 (Facoltà di controlli)

Il Responsabile del Servizio Cultura del Comune di Trevi, ha facoltà, in qualsiasi momento, di effettuare controlli in ordine al regolare svolgimento delle prestazioni e di chiedere la sostituzione di operatori in caso di inadempienze o in presenza di situazioni di incompatibilità lesive del buon andamento del servizio.

Art. 21 (Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza)

I dati personali saranno trattati, nel rispetto del Regolamento U.E. 679/2016, solamente per gli adempimenti strettamente connessi alla presente procedura, saranno conservati su supporto cartaceo ed informatico e potranno essere comunicati al Responsabile del Servizio Cultura del Comune di Trevi; il mancato trattamento dei dati personali impedirebbe lo svolgimento dell'attività.

Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per il procedimento richiesto; la mancata comunicazione impedirebbe lo svolgimento di tale attività.

Il richiedente potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento. Titolare del trattamento è il Comune di Trevi, responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area Amministrativa, turistico e culturale.

Il concessionario acquisisce, con la sottoscrizione del contratto, la funzione di responsabile del trattamento dei dati personali relativi ai soggetti che usufruiranno dei servizi affidati e di ogni altro eventuale soggetto, ai sensi del suddetto Regolamento.

Art. 22 (Spese contrattuali)

Tutte le spese contrattuali, imposte tasse inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, ivi comprese quelle di registrazione e i diritti di segreteria sono a totale carico del concessionario.

Le parti dichiarano che le prestazioni oggetto del presente Capitolato sono soggette alle norme di cui al D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii. e pertanto chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

Art. 23 (Pubblicità)

Il concessionario si impegna a non esibire negli spazi oggetto della concessione insegne, nomi, marchi e segni distintivi diversi da quello del Comune proprietario, se non preventivamente autorizzati dal Comune stesso. Il coinvolgimento di eventuali sponsor nell'attivazione dei servizi deve avere l'approvazione del Comune.

Art. 24 (D.U.V.R.I.)

Per quanto concerne gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., non si procede alla predisposizione del D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ed alla quantificazione dei costi relativi alla sicurezza non sussistendo nella fattispecie il cosiddetto "rischio da interferenza".

Art. 25 (Responsabile del procedimento)

In relazione al procedimento relativo al rapporto contrattuale disciplinato dal presente Capitolato Speciale, ai sensi dell'art. 272 del D.P.R. 20/72010 e dell'art. 8 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che: l'Amministrazione competente è il Comune di Trevi, l'oggetto del procedimento la Concessione della gestione tecnica e organizzativa del Teatro Comunale "Clitunno" di Trevi – Ideazione e realizzazione del progetto culturale 2018 – 2021", con le caratteristiche tecniche, le modalità esecutive e le specifiche indicate nel Bando di Gara e nel presente Capitolato; il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa, turistico e culturale, presso la quale può essere presa visione dei relativi atti; il procedimento si conclude nei termini previsti da questo Capitolato e in caso di inerzia sono esperibili i rimedi previsti dalla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.. Secondo quanto disposto dall'art. 272 del D.P.R. 207/2010 il Responsabile del procedimento dirige l'esecuzione del contratto, salvo sua specifica delega ad altro responsabile nei casi di cui all'art. 300 dello stesso D.P.R..

Art. 26 (Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto relativo alla concessione dei servizi oggetto del presente Capitolato è competente il Foro di Spoleto. Viene espressamente esclusa qualsiasi clausola arbitrale.

Trevi, li 27.07.2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Daniela Rapastella